

REPERTORIO N. 25.141

RACCOLTA N. 13.890

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre alle ore dieci e venti

Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso il signor:

Stefano Ciparelli, nato a Tortona (AL), l'1 dicembre 1959, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale, io notaio, sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

“IBP ENERGIA S.R.L.”

in forma abbreviata la **"Società"** o **“IBP Energia”**, con socio unico, con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, con capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02414270062 n. REA 253760, società controllata al 100% (cento per cento) da Biochemtex S.p.A., a sua volta soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di M&G Finanziaria S.p.A., mi chiede di procedere alla verbalizzazione delle determinazioni assunte, con riguardo al presente,

Ordine del giorno:

- I.** approvazione modifica piano e proposta di concordato ex art. 163bis L. Fall;
- II.** conferimento mandato professionale al Prof. Avv. Stefano Ambrosini;
- III.** varie ed eventuali.

Il signor Stefano Ciparelli, in qualità di Amministratore Unico della Società, chiedendomi di darne atto nel presente verbale, dichiara quanto segue:

1) Il Dott. Ciparelli dà atto degli accadimenti, successivi al 16 ottobre 2017, data del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare e, a tal fine, ricorda che:

(a) con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017, il Tribunale di Alessandria ha:

- concesso termine di 120 giorni, ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista del medesimo art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Piero Canevelli, dott. Claudio Ferrario e dott. Silvano Cremonesi;
- disposto, per IBP Energia, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;

- disposto che IBP Energia, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di “(...) *una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)*”;
- (b) in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8 della Legge Fallimentare, la Società, ha (i) regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia; e (ii) depositato le memorie informative periodiche;
- (c) in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare, al fine di chiedere al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso e scadente in data 23 febbraio 2018, sussistendone giustificati motivi;
- (d) con provvedimento reso in data 7 marzo 2018, il Tribunale ha concesso la detta proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- (e) in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 23 aprile 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, qualificato in termini liquidatori e recante l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento, il cui contenuto i presenti ben conoscono, avendolo esaminato, discusso e approvato alla riunione del 23 aprile 2018;
- (f) ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30;
- (g) con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'Offerta Versalis e sull'impegno assunto da Marco Ghisolfi”*. Termine che è stato successivamente prorogato di altri quindici giorni, su istanza della Società;
- (h) la Società, in ossequio al Decreto ed a mezzo della memoria del 5 giugno 2018, ha fornito i chiarimenti e le precisazioni richieste;
- (i) con provvedimento del 23 giugno 2018, comunicato il 26 giugno 2018 (“**Secondo Decreto**”), il Tribunale ha convocato l'udienza del 4 luglio 2018 ai sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, l. fall., ritenendo sussistere profili di inammissibilità della domanda di concordato ulteriori rispetto a quelli indicati nel Decreto ;
- (j) con memoria in data 3 luglio 2018 la Società ha fornito al Tribunale chiarimenti in merito ai

profili di inammissibilità sollevati con l'obiettivo di poter ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

(k) all'udienza del 4 luglio 2018 ed in considerazione dei chiarimenti forniti, (i) Versalis, presente per il tramite del proprio difensore di fiducia, si è riservata di verificare se fosse possibile rinunciare alla ritenuta condizione di efficacia dell'Offerta Versalis consistente nella preventiva ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alle rispettive procedure di concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 l. fall. e (ii) la Società si è riservata di fornire, d'intesa con i propri *advisor*, alcuni ulteriori chiarimenti rispetto a: (a) trattamento del credito per IVA di rivalsa, (b) necessità di accedere allo strumento della transazione ex art. 182-ter l. fall., (c) trasferibilità dei contratti di finanziamento stipulati con la Commissione Europea in capo all'aggiudicatari del Ramo di Azienda, (d) migliore rappresentazione dei debiti verso i dipendenti oggetto (o meno) di acollo a Versalis, e (e) evidenza di dettaglio dei contratti pendenti non trasferiti a Versalis e dei relativi rischi.

(l) all'esito dell'udienza del 6 luglio 2018 ai sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, l. fall., il Tribunale ha rinviato, per i medesimi incombenti, al 17 ottobre 2018;

(m) con decreto in data 11 luglio 2018 il Tribunale ha disposto l'apertura della procedura competitiva per la vendita del c.d. "Perimetro Bio del Gruppo Mossi & Ghisolfi" composto dai rami d'azienda costituiti dalle attività del cd. "perimetro bio" – relativo alle attività svolte nel settore delle bioenergie e delle tecnologie avanzate per la sintesi di biocombustibili e molecole verdi di nuova generazione da biomasse lignocellulosiche rinnovabili - riferibili alle società "Biochemtex", "IBP", "IBP Energia" e "Beta" (i "**Rami di Azienda**").

(n) in data 26 settembre 2018 a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 25 settembre 2018 il Tribunale *"autorizza le società ricorrenti ad accettare l'offerta formulata da Versalis in data 21 febbraio 2018 e come da ultima modifica in data 6 luglio 2018; autorizza i Commissari a partecipare alla stipula dell'atto notarile, verificando la corrispondenza dell'atto all'offerta così come autorizzata; dispone che il prezzo venga corrisposto in conformità alle percentuali stabilite per le singole società nella perizia Cattaneo – Petrella come confermata dal parere del Prof. Amaduzzi, tenendo conto dei valori definitivi degli accoli (TFR e leasing) previsti nell'offerta; dispone che il prezzo venga versato in conti correnti intestati alle singole procedure, che i Commissari sono sin da ora autorizzati ad aprire presso primario istituto di credito; dispone che i Commissari verifichino prima dell'atto l'avvenuto versamento del prezzo secondo le modalità e i termini di cui al punto 2.3 dell'Offerta Versalis e le percentuali sopra indicate"*;

(o) tenuto conto di tutto quanto precede e in vista dell'udienza ex art. 162, commi 2 e 3 l. fall., la Società, con l'assistenza dei proprie advisor legali e finanziari, ha predisposto la memoria ex art. 163-bis, comma 4, l. fall. (la "**Memoria**"), già distribuita ai presenti, al fine di: **(i)** dare atto della

costituzione di un nuovo difensore, che si associa a quelli già nominati, nella persona del Prof. Avv. Stefano Ambrosini, **(ii)** modificare il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato in conformità al disposto dell'art. 163-bis, comma 4, l. fall., **(iii)** affrontare ed auspicabilmente risolvere i residui profili di possibile inammissibilità del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato che non sono stati ritenuti espressamente superati nel Terzo Decreto, **(iv)** dare atto degli accadimenti successivi alla data dell'emissione del Terzo Decreto e **(v)** formulare la finale e definitiva Proposta di Concordato;

(p) Il Presidente, quindi, illustra ai presenti il contenuto della Memoria, dell'aggiornamento del piano e della correlata proposta di concordato che – confermando il contenuto della proposta già formulata ai creditori in data 23 aprile 2018 e in data 5 giugno 2018 sulla base degli stessi elementi sui quali la proposta e il Piano si fondavano e si fondano, garantisce la soddisfazione delle relative ragioni creditorie nei seguenti termini:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
 - Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come infra definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non garantita del 36,18% (trentasei virgola diciotto per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - Classe 2, figurativa e non votante, composta dai Creditori Postergati, senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1;

(q) l'aggiornamento del Piano, come sopra rappresentato, è stato sottoposto all'attenzione degli

attestatori dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi, i quali, con l'Aggiornamento dell'Attestazione del 16 ottobre 2018 hanno confermato le considerazioni già depositate nella relazione del 5 giugno 2018. Inoltre, in relazione alla sopravvenuta esigenza della Società di stipulare una transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., è stato emesso il c.d. giudizio di convenienza ex art. 182-ter l. fall. rispetto agli scenari alternativi, richiesto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 16/A del 23 luglio 2018.

A fronte di quanto precede, il sig. Stefano Ciparelli, in qualità di Amministratore Unico della Società, delibera quanto segue,

– I –

- di approvare e di depositare, avanti il competente Tribunale di Alessandria, la Memoria recante la modifica del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato in conformità al disposto dell'art. 163-bis, comma 4, l. fall., avente contenuto conforme a quanto illustrato dall'Amministratore Unico.

– II –

- di conferire, all'organo amministrativo della Società, l'incarico, con i più ampi poteri e con le più ampie facoltà, di:

- (a) predisporre, sottoscrivere e depositare la Memoria, il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato in conformità al disposto dell'art. 163-bis, comma 4, l. fall.;
- (b) rappresentare la Società nei rapporti con il Tribunale e con gli Organi della Procedura, dalla fase di ammissione e sino alla omologazione del concordato preventivo, conferendogli a tal fine i necessari poteri per la gestione dell'incipienda procedura concorsuale e per il compimento di tutti gli atti necessari al suo positivo esito.

– III –

- di dare atto che il presente verbale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 152 della Legge Fallimentare e dell'articolo 2436 c.c., dovrà essere depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese con le modalità indicate dall'art. 152 della Legge Fallimentare.

2) Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno relativo al conferimento del mandato professionale al Prof. Avv. Stefano Ambrosini, il Presidente presenta la figura del Prof. Stefano Ambrosini proponendo quest'ultimo quale nuovo difensore da associare e, quindi, in aggiunta, ai difensori della Società già nominati.

Segue ampio dibattito, al termine del quale, l'Amministratore Unico,

delibera

di conferire al Prof. Avv. Stefano Ambrosini il mandato professionale quale nuovo difensore che si associ e, quindi, si aggiunga a quelli già nominati.

Essendosi così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dieci e trentacinque.

Il presente atto,
scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore dieci e trentacinque.

Occupi di tre fogli

di carta, cinque intere facciate e parte della presente sesta.

F.to STEFANO CIPARELLI

FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale conservato fra i miei atti.

Consta di sei facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, sedici ottobre duemiladiciotto.